

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Pavia

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA

Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02613080189

sito internet: www.asst-pavia.it

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 2 DEL D.L. 76/2020, ART. 63 COMMA 2, LETT. C DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 164 DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI SPAZI AZIENDALI, SITI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI VIGEVANO, VOGHERA, MORTARA, STRADELLA E VARZI, DA ADIBIRE AD ATTIVITA' COMMERCIALE DI BAR, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER IL PERIODO DI N. 24 MESI.



*Sistema qualità certificato
per la gestione dei processi di acquisto
di beni, servizi e lavori:
U.O.C. Acquisti e Servizi Informativi
U.O.C. Tecnico - Patrimoniale*





INDICE

- Art. 1 - Oggetto della Concessione
- Art. 2 - Durata del contratto/ Importo presunto e canoni/ Periodo di prova
- Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio bar
- Art. 4 - Referenti della Concessione e Tavolo Tecnico
- Art. 5 - Prezzi
- Art. 6 - Descrizione e allestimento dei locali messi a disposizione
- Art. 7 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali
- Art. 8 - Pulizia e igiene dei locali, degli arredi e delle attrezzature
- Art. 9 – Personale
- Art. 10 – Clausola sociale
- Art. 11 - Oneri a carico del Concessionario
- Art. 12 - Obblighi del Concessionario – Scioperi e cause di forza maggiore
- Art. 13 - Oneri a carico dell'ASST di Pavia
- Art. 14 - Il Canone e la sua revisione
- Art. 15 - Penalità e sanzioni per inadempimento
- Art. 16 - Deposito cauzionale definitivo
- Art. 17 - Responsabilità del Concessionario e polizze assicurative
- Art. 18 - Sicurezza e stima dei costi per la sicurezza per i rischi interferenziali
- Art. 19 - DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva
- Art. 20 - Pagamento del canone
- Art. 21 - Avvio ed Esecuzione del contratto
- Art. 22 - Subappalto e cessione del contratto
- Art. 23 - Spese contrattuali
- Art. 24 - Risoluzione del contratto
- Art. 25 – Revoca della concessione
- Art. 26 - Fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo del Concessionario
- Art. 27 - Patto di integrità e Codice di Comportamento
- Art. 28 - Foro Competente
- Art. 29 - Trattamento dei dati
- Art. 30 – Clausola T&T - Trasparenza e Tracciabilità
- Art. 31 - Disposizioni finali



Art. 1 - Oggetto della Concessione

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia (di seguito anche: ""ASST di Pavia" o "Concedente") intende procedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del D.L. 76/2020, art. 63 comma 2, lett. c del D. Lgs. 50/2016 e art. 164 del medesimo Decreto – all'affidamento della concessione degli spazi aziendali adibiti al servizio di bar, siti presso i Presidi Ospedalieri di Vigevano, Voghera, Mortara, Stradella e Varzi, mediante espletamento di idonea procedura di gara, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

La presente procedura di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e tenuto conto della dislocazione dei suddetti Presidi Ospedalieri sul territorio provinciale pavese, è stata suddivisa in due lotti, aggiudicabili separatamente.

Ciascun lotto verrà aggiudicato separatamente ed avrà un suo operatore economico aggiudicatario (di seguito: "Concessionario" o "Azienda Aggiudicataria"), nonché per ciascun lotto verrà predisposta una graduatoria definitiva, la quale verrà redatta sulla base dei punti attribuiti a ciascun concorrente in relazione alle offerte presentate.

I lotti sono così articolati:

1) Lotto 1- Polo Oltrepò:

In tale Lotto sono ricompresi i seguenti Presidi Ospedalieri dell'ASST di Pavia:

- 1) Ospedale Civile di Voghera;
- 2) Ospedale Unificato di Broni-Stradella;
- 3) Ospedale San Martino di Varzi.

I suddetti tre Presidi Ospedalieri sono situati sul territorio provinciale pavese c.d. Oltrepò e distano tra loro in un raggio Kilometrico in media di 35 Km, con tempo di percorrenza medio di 37,33 min in automobile.

Per la determinazione del bacino potenziale di utenza relativamente al Lotto 1 si forniscono i seguenti dati informativi, a carattere puramente indicativo e non vincolante riferiti all'anno 2019, dunque annualità pre Covid-19:

1) Ospedale Civile di Voghera:

- posti letto: n. 319 posti letto ordinari attivi;
- dipendenti in servizio: n. 838 circa;
- n. accessi/esami: 69.039;



2) Ospedale Unificato Broni-Stradella:

- posti letto: n. 136 posti letto ordinari attivi
- dipendenti in servizio: n. 300 circa;
- n. accessi/esami: 32.662;

3) Ospedale San Martino di Varzi:

- posti letto: n. 45 posti letto ordinari attivi;
- dipendenti in servizio: n. 127 circa;
- n. accessi/esami: 17.665;

Per l'espletamento del servizio di bar si specifica che:

- per l'**Ospedale Civile di Voghera:**

la Concedente mette a disposizione appositi locali ubicati all'interno della struttura ospedaliera, individuati nella planimetria allegata al presente Capitolato Speciale (Allegato 1A), e gli impianti (acqua, elettricità, riscaldamento e aria condizionata) nello stato in cui si trovano al momento della decorrenza del contratto.

- per l'**Ospedale Unificato di Broni-Stradella:**

la Concedente mette a disposizione appositi locali ubicati all'interno della struttura ospedaliera, individuati nella planimetria allegata al presente Capitolato Speciale (Allegato 1B), e gli impianti (acqua, elettricità, riscaldamento e aria condizionata) nello stato in cui si trovano al momento della decorrenza del contratto.

- per l'**Ospedale San Martino di Varzi:**

la Concedente mette a disposizione appositi locali ubicati all'interno della struttura ospedaliera, individuati nella planimetria allegata al presente Capitolato Speciale (Allegato 1C), e gli impianti (acqua, elettricità, riscaldamento e aria condizionata) nello stato in cui si trovano al momento della decorrenza del contratto.

2) **Lotto 2 – Polo Lomellina:**

In tale Lotto sono ricompresi i seguenti Presidi Ospedalieri della ASST di Pavia:

- 1) Ospedale Civile di Vigevano;
- 2) Ospedale "Asilo Vittoria" di Mortara.



I suddetti due Presidi Ospedalieri sono situati sul territorio provinciale pavese c.d. Lomellina e distano tra loro in un raggio Kilometrico di circa 15 Km, con tempo di percorrenza medio di 20 min in automobile.

Per la determinazione del bacino potenziale di utenza relativamente al Lotto 2 si forniscono i seguenti dati informativi, a carattere puramente indicativo e non vincolante, relativi all'anno 2019, dunque annualità pre-Covid 19:

1) Ospedale Civile di Vigevano:

- posti letto: n. 264 posti letto ordinari attivi;
- dipendenti in servizio: n. 736 circa;
- n. accessi/esami: 108.208;

2) Ospedale "Asilo Vittoria" di Mortara:

- posti letto: n. 122 circa, posti letto ordinari attivi;
- dipendenti in servizio: n. 190 circa;
- n. accessi/esami: 31.684.

Per l'espletamento del servizio di bar si specifica che:

- per l'**Ospedale Civile di Vigevano:**

la Concedente mette a disposizione appositi locali ubicati all'interno della struttura ospedaliera, individuati nella planimetria allegata al presente Capitolato Speciale (Allegato 1D), e gli impianti (acqua, elettricità, riscaldamento e aria condizionata) nello stato in cui si trovano al momento della decorrenza del contratto.

- per l'**Ospedale "Asilo Vittoria" di Mortara:**

la Concedente mette a disposizione appositi locali ubicati all'interno della struttura ospedaliera, individuati nella planimetria allegata al presente Capitolato Speciale (Allegato 1E), e gli impianti (acqua, elettricità, riscaldamento e aria condizionata) nello stato in cui si trovano al momento della decorrenza del contratto.

Si specifica altresì che per tutti i locali siti nelle predette strutture ospedaliere, sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2, la Concedente mette a disposizione i locali arredati con i beni mobili (attrezzature e arredi) di proprietà dell'ASST indicati all'interno dell'"Allegato 2 – Elenco Inventario dei beni".



Con riferimento ai beni di cui all'"Allegato 2", il Concessionario, come meglio previsto al successivo articolo 11 del presente Capitolato Speciale, è tenuto a corrispondere agli attuali gestori dei bar le quote dei beni presenti in bilancio e non ancora ammortizzati alla data di aggiudicazione della presente procedura di gara.

La corresponsione del valore residuo dei cespiti presenti in bilancio non comporta il trasferimento della proprietà dei beni in capo al Concessionario, che restano di proprietà dell'ASST, ma sostanzia il corrispettivo per l'uso dei beni che l'ASST mette a disposizione.

Si precisa che per il bar sito presso il Presidio Ospedaliero di Voghera i beni (arredi e attrezzature) presenti sono stati totalmente ammortizzati, pertanto, il Concessionario non è tenuto a corrispondere alcunché al gestore uscente.

Il Concessionario ha la facoltà di utilizzare tutti i beni mobili (arredi e attrezzature) presenti nei locali dati in concessione, fatta salva la facoltà di sostituirli, previo consenso dell'ASST.

In caso di eventuale sostituzione delle attrezzature e degli arredi da parte del nuovo Concessionario; questi è tenuto a sue spese allo smaltimento dei beni attualmente presenti.

I nuovi arredi e le nuove attrezzature saranno interamente a carico del Concessionario e, allo scadere della Concessione diverranno di proprietà dell'ASST. In quest'ipotesi, qualora a conclusione della presente Concessione l'ASST decida di affidare nuovamente il servizio tramite gara, sarà previsto l'obbligo, in capo al futuro Aggiudicatario, di corrispondere al Concessionario il valore dei beni risultante a bilancio e non ancora ammortizzato.

Saranno infine a carico del Concessionario i costi relativi a tutti gli ulteriori beni mobili (attrezzature - arredi), ulteriori rispetto a quelli indicati all'Allegato 2 e necessari all'ordinaria gestione del servizio bar. Questi ultimi beni rimarranno di proprietà del Concessionario a conclusione della presente Concessione, salvo diversi accordi tra le parti.

Il servizio sia per il Lotto 1 – Oltrepò che per il Lotto 2 - Lomellina consiste nella gestione dei bar interni, con servizio al banco, siti presso i suddetti Presidi Ospedalieri.

I prodotti posti in vendita dovranno essere decorosi e confacenti al luogo e l'attività di vendita degli stessi non dovrà recare disturbo alla quiete ed al regolare espletamento della attività ospedaliera.



La gestione del servizio oggetto della presente concessione è riferita esclusivamente all'esercizio annesso alla struttura ospedaliera e nei luoghi oggetto della stessa, come individuati nelle planimetrie allegare al presente Capitolato Speciale, e pertanto non potrà costituire oggetto di trasferimento in altro luogo.

Il Concessionario dovrà svolgere il servizio in oggetto in piena autonomia organizzativa, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato Speciale – da intendersi quale standard qualitativo minimo -, assumendo totalmente il rischio di impresa e manlevando la Concedente da qualsivoglia responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, anche nei confronti di terzi, che potrebbe derivare dall'erogazione del servizio in oggetto.

La gestione del servizio viene, pertanto, svolta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario, che ne assume tutti i rischi d'impresa.

Si precisa che la fruizione del servizio bar da parte dell'utenza è facoltativo e pertanto il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche, anche di natura economica, del contratto per l'eventuale mancata fruizione del servizio da parte degli utenti.

I proventi dell'attività sono incamerati direttamente dal Concessionario che provvede autonomamente a tutte le incombenze fiscali e amministrative che ne conseguono.

Tutte le licenze ed autorizzazioni dovranno essere richieste e ottenute a cura e spese del Concessionario, prima dell'avvio della Concessione. L'affidamento comporterà la totale assunzione in capo all'Aggiudicatario di qualsivoglia responsabilità connessa e conseguente alla gestione del servizio in parola.

Si specifica infine che tutti i costi sostenuti dal Concessionario per la gestione del servizio e per i costi relativi agli eventuali arredamenti e attrezzature, verranno compensati con i proventi della gestione del servizio, senza alcun onere aggiuntivo per l'ASST di Pavia.

Art. 2 – Durata del contratto/ Importo presunto e canoni

Art. 2.1 Durata del contratto

La durata della concessione è:

- LOTTO N. 1 – OLTREPO' di 24 mesi;
- LOTTO N. 2 – LOMELLINA di 24 mesi.





La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione di apposito verbale di consegna dei locali (di seguito: "Verbale di consegna dei locali"), il quale verrà redatto e sottoscritto in contraddittorio tra la Concedente e il Concessionario.

E' escluso il rinnovo tacito.

Il servizio dovrà essere attivato entro 20 giorni dalla data di consegna dei locali ovvero nei tempi che verranno indicati nel Verbale di consegna condiviso tra le parti.

Art. 2.2 – Valore stimato della concessione e canoni per il Lotto 1 – Oltrepò

Sulla base delle valutazioni effettuate si stima che il fatturato del Concessionario, relativamente al Lotto 1 – Oltrepò, generato per tutta la durata del contratto, possa essere pari a € 800.000,00.

In considerazione dei costi che il Concessionario dovrà sostenere per la corresponsione del canone alla Concedente, per il costo di eventuali investimenti, per il costo del personale nel rispetto del CCNL di categoria, per le spese relative alle materie prime e al rimborso delle utenze, la durata della concessione pari a n. 24 mesi garantisce l'equilibrio economico.

La Stazione Appaltante ha stimato che il costo della manodopera abbia un'incidenza del 40 % del valore del fatturato della concessione per il presente Lotto.

L'importo annuo a base d'asta, sulla quale il Concorrente dovrà formulare la propria offerta al rialzo, è pari ad € 65.000,00, I.V.A. esclusa.

Il Concessionario, per la gestione del servizio bar, dovrà corrispondere un canone annuo all'ASST di Pavia, da versare in quattro rate trimestrali anticipate di pari importo (per ciascun trimestre il pagamento della rata di canone corrispondente dovrà essere versato entro il giorno 15 del primo mese del trimestre in considerazione).

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire in esclusiva il servizio e di sfruttarlo economicamente incassando le somme corrisposte dagli utenti in occasione dell'acquisto dei prodotti.

Il canone è comprensivo di tutti gli oneri relativi all'occupazione degli spazi e dei locali messi a disposizione escluso il rimborso dei costi derivanti dalla fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e aria condizionata che sono a carico del Concessionario.

Canone complessivo presunto del contratto Iva esclusa: **Euro 130.000,00;**

Canone complessivo presunto del contratto Iva inclusa: **Euro 158.600,00;**

Gli oneri per la sicurezza ammontano ad Euro 0,00.





Art. 2.3 Valore stimato della concessione e canoni per il Lotto 2 – Lomellina

Sulla base delle valutazioni effettuate si stima che il fatturato del Concessionario, relativamente al Lotto 2 – Lomellina, generato per tutta la durata del contratto, possa essere pari a € 700.000,00.

In considerazione dei costi che il Concessionario dovrà sostenere per la corresponsione del canone alla Concedente, per il costo di eventuali investimenti, per il costo del personale nel rispetto del CCNL di categoria, per le spese relative alle materie prime e al rimborso delle utenze, la durata della concessione pari a n. 24 mesi garantisce l'equilibrio economico.

La Stazione Appaltante ha stimato che il costo della manodopera abbia un'incidenza del 40 % del valore del fatturato della concessione per il presente Lotto.

L'importo annuo a base d'asta, sulla quale il Concorrente dovrà formulare la propria offerta al rialzo, è pari ad € 60.000,00, I.V.A. esclusa.

Il Concessionario, per la gestione del servizio bar, dovrà corrispondere un canone annuo all'ASST di Pavia, da versare in quattro rate trimestrali anticipate di pari importo (per ciascun trimestre il pagamento della rata di canone corrispondente dovrà essere versato entro il giorno 15 del primo mese del trimestre in considerazione).

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire in esclusiva il servizio e di sfruttarlo economicamente incassando le somme corrisposte dagli utenti in occasione dell'acquisto dei prodotti.

Il canone è comprensivo di tutti gli oneri relativi all'occupazione degli spazi e dei locali messi a disposizione escluso il rimborso dei costi derivanti dalla fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e aria condizionata che sono a carico del Concessionario.

Canone complessivo presunto del contratto Iva esclusa: **Euro 120.000,00;**

Canone complessivo presunto del contratto Iva inclusa: **Euro 146.400,00;**

Gli oneri per la sicurezza ammontano ad Euro 0,00.

Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio

Nei locali aziendali messi a disposizione il Concessionario erogherà il servizio bar. Pertanto, i beni oggetto della vendita sono quelli normalmente rientranti nelle categorie riferite all'esercizio commerciale di un bar.



Possono essere posti in vendita tutti i generi alimentari di consumo contemplati nelle corrispondenti licenze o autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorità, nonché i beni di prima necessità occorrenti ai degenti ricoverati presso i Presidi Ospedalieri.

Il servizio bar dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e dovrà essere eseguito a regola d'arte sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle varie operazioni, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste, delle garanzie igienico – sanitarie nonché delle garanzie sulla continuità del servizio.

La tutela del consumatore dovrà essere garantita in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e del D. Lgs. 114/1998, così come modificato dal D. Lgs. 59/2010, e della restante normativa in materia, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla visibilità dei prezzi. I prezzi dei generi e delle merci poste in vendita dovranno essere affissi nel locale.

Il Concessionario prima dell'avvio della gestione del servizio bar, dovrà trasmettere alla Direzione Medica di Presidio competente ed al D.E.C. l'elenco degli alimenti e bevande, unitamente all'elenco delle materie prime impiegate, che intende somministrare e tutti gli altri prodotti che intende mettere in vendita, oltre a quanto già proposto in sede di offerta. I prezzi di tali prodotti non contemplati nel listino ufficiale (di seguito: "Listino Ufficiale"), allegato al presente Capitolato Speciale, dovranno essere oggetto di approvazione da parte dell'Azienda Concedente.

La vendita di generi avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o, comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto.

Si precisa che in ogni caso, è tassativamente vietata la distribuzione e la vendita di tabacchi e bevande alcoliche o superalcoliche, anche di asporto.

Il bar dovrà essere fornito di generi di consumo in quantità sufficiente per soddisfare le esigenze del pubblico, sempre di ottima qualità, variamente assortiti, di recente produzione presso stabilimenti e/o laboratori provvisti di autorizzazioni sanitarie e corrispondere, per caratteristiche e requisiti, alle rispettive denominazioni legali, ove previste, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.

Il numero e la quantità di personale impiegato dovrà essere adeguato in modo da garantire la perfetta continuità e la regolarità del servizio e dovrà essere in regola con le norme igienico sanitarie ed assicurative-previdenziali.





In ogni caso il Concessionario dovrà garantire nell'esercizio dell'attività un adeguato livello di decoro permettendo alla Concedente di accertare in qualsiasi momento la regolarità della conduzione del servizio e il rispetto dell'immagine dell'Amministrazione.

Art. 3.1 Orario di apertura e chiusura

Sia per il Lotto 1 – Oltrepò che per il Lotto 2 – Lomellina, il servizio bar dovrà essere erogato dal lunedì alla domenica per tutti i giorni dell'anno, festivi compresi.

L'orario di apertura è fissato dalle ore 07.00 alle ore 19.00 continuative per tutti i giorni dell'anno.

Eventuali modifiche degli orari o chiusure dell'esercizio potranno essere modificate, in accordo tra le parti e in vigore di contratto, sulla base di motivate esigenze di servizio.

Il servizio bar dovrà essere effettuato con continuità e, pertanto, le interruzioni imputabili al Concessionario potranno essere causa di applicazione di una penalità ovvero di causa di risoluzione del contratto, come specificatamente previsto agli artt. 15 e 24 del presente Capitolato Speciale.

Art. 3.2 Igiene alimentare e conservazione degli alimenti

Il Concessionario dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti alimentari confezionati e non rispettando scrupolosamente le disposizioni vigenti in materia.

Il Concessionario deve individuare nelle attività di preparazione e distribuzione le fasi critiche per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune procedure di sicurezza avvalendosi del metodo HACCP, come previsto dalla attuale normativa vigente sia nazionale che comunitaria.

Il Concessionario è responsabile del rispetto del metodo HACCP al fine di effettuare un costante controllo dei prodotti conservati e distribuiti nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 193/2007.

I prodotti deteriorabili dovranno essere conservati in frigo secondo le temperature previste dalla vigente normativa in materia.

I residui alimentari e gli altri scarti della produzione alimentare dovranno essere gestiti e trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente di settore e dovranno sostare negli ambienti del bar non oltre il tempo necessario alla lavorazione, preparazione e somministrazione quotidiana degli alimenti.

Art. 3.3 Livello qualitativo dei generi alimentari





Tutti i prodotti posti in distribuzione dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di alimenti e contenere solo ingredienti di alta qualità.

Le caratteristiche merceologiche delle materie prime impiegate, nonché il loro trasporto, trasformazione e somministrazione devono essere conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria di settore (legge 283/1962, D.P.R. 327/1980, reg. CE n. 178/2002, Reg. CE 852/2004, Reg. CE 853/2004 D. Lgs. 193/2007) e successive modifiche e integrazioni.

Le bevande ed i prodotti alimentari dovranno essere prodotti in stabilimenti provvisti di regolare autorizzazione sanitaria/registrazione o riconoscimento comunitario, parimenti dovranno essere provvisti di autorizzazione sanitaria/registrazione o riconoscimento comunitario i fornitori ed i trasportatori.

Per tutti i prodotti somministrati devono essere indicati in maniera chiara gli ingredienti utilizzati, l'origine, la data di scadenza ed i prezzi offerti all'utenza. In particolare, i prodotti confezionati dovranno riportare sull'involucro l'indicazione del contenuto, degli ingredienti, inclusi gli additivi previsti dalla legge, e la scadenza.

I prodotti non confezionati debbono essere coperti, se posti in esposizione.

Tutte le bevande ed i generi di consumo, a tutela della salute pubblica, dovranno essere serviti o con stoviglie monouso, del tipo di quelli biodegradabili, senza aggravio alcuno della spesa per il consumatore, oppure, in caso di utilizzo di stoviglie non monouso, il loro lavaggio deve avvenire con un idoneo sistema per la disinfezione termica delle stoviglie medesime.

Art. 4 - Referenti della Concessione

Per l'Azienda Socio- Sanitaria Territoriale di Pavia:

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.): è individuato dall'ASST di Pavia ed ha il compito di verificare il perfetto svolgimento del servizio, garantendo la massima funzionalità della concessione alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale della concessione si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l'Azienda Aggiudicataria dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche.

Il D.E.C., ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 50/2016, si occupa del controllo tecnico, amministrativo e contabile della Concessione.

Per il Concessionario:





Referente del Concessionario: nominato dall'Azienda Aggiudicataria e munito di delega piena ed espressa, è la diretta interfaccia del D.E.C. ed avrà la funzione di garantire la perfetta erogazione del servizio e di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti. A lui faranno capo l'organizzazione, la programmazione ed il controllo e la verifica di tutte le attività previste, nonché l'applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse, a qualsiasi titolo, alla presente Concessione.

Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i ruoli e di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento.

L'Azienda Aggiudicataria dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della commessa.

Art. 5 – Prezzi

I prezzi di vendita al pubblico praticati devono essere dettagliatamente elencati in un listino (di seguito: "Listino prezzi al pubblico") che deve essere affisso e ben visibile nei locali del bar, così come previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 114/1998. I prezzi elencati nel Listino prezzi al pubblico dovranno essere corrispondenti a quelli contenuti nel "Listino Ufficiale" – "Allegato 3" del presente Capitolato Speciale. Il Listino prezzi al pubblico non può essere variato senza il benestare della ASST di Pavia. In caso di variazioni di Listino prezzi al pubblico, il Concessionario dovrà avanzare documentata richiesta di adeguamento prezzi alla Concedente che effettuerà le opportune verifiche.

Inoltre, come previsto dal precedente art. 3, i prodotti non contemplati e non quotati nel Listino Ufficiale dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Concedente, la quale sottoporrà tali prodotti ad una valutazione tecnica ed economica.

La vendita di un prodotto ad un prezzo non preventivamente approvato, ovvero ad un prezzo superiore a quello di Listino Ufficiale comporta l'applicazione delle penalità meglio specificate all'art. 15 del presente Capitolato Speciale.

Per quanto concerne i soggetti di seguito indicati, il Concessionario applicherà le tariffe per "prezzo agli aventi diritto allo sconto" di cui all'"Allegato 3 – Listino ufficiale", diminuite della percentuale offerta in sede di procedura di gara, precisamente per:

- o tutti i dipendenti della ASST di Pavia, a qualunque titolo, compresi quelli che prestano servizio nelle sedi extraospedaliere e negli altri Presidi Ospedalieri dell'Azienda purché muniti di idoneo cartellino di riconoscimento;





- o i medici tirocinanti/studenti purché muniti di idoneo cartellino di riconoscimento.

Si specifica che la qualifica di avente diritto allo sconto permane indipendentemente dal fatto che l'interessato sia in servizio o dal numero delle sue consumazioni.

La Concedente si riserva la facoltà di effettuare appositi controlli sull'applicazione dello sconto di cui sopra.

Art. 6 – Descrizione e allestimento dei locali messi a disposizione

Per l'espletamento del servizio per ciascun lotto la ASST di Pavia mette a disposizione del Concessionario appositi locali ubicati all'interno dei Presidi Ospedalieri, individuati nelle planimetrie Allegate al presente Capitolato Speciale (1A, 1B, 1C, 1D, 1E), e gli impianti nello stato in cui si trovano al momento della decorrenza del contratto.

I locali ed i relativi impianti si intendono, pertanto, consegnati nello stato in cui si trovano.

I locali, sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2, vengono messi a disposizione con i beni mobili attualmente presenti (attrezzature e arredi), salva la facoltà per il concorrente di sostituirli.

In caso di sostituzione di tali beni, i relativi costi di smaltimento sono a carico del Concessionario.

Tali beni dovranno altresì essere mantenuti sempre in perfetto stato di efficienza e sostituiti quando necessario.

I locali sono concessi per il solo uso di gestione del bar interno con divieto di mutamento di destinazione ed il canone deve intendersi quale corrispettivo per il conferimento della concessione del servizio, escludendosi esplicitamente che lo stesso possa essere configurato come canone di locazione.

La messa a disposizione dei predetti locali, pertanto, non configurerà in alcun modo locazione di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e pertanto non sarà sottoposta alla disciplina delle locazioni urbane.

Gli eventuali danni al locale e relativi impianti, che venissero rilevati in corso di contratto o alla sua scadenza o risoluzione, dovranno essere immediatamente risarciti da parte del Concessionario in favore della Concedente.

Art. 7 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali





Sarà esclusivo onere del Concessionario provvedere ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali e delle attrezzature in uso, assicurando pertanto la manutenzione ordinaria del locale destinato all'uso di bar, nonché degli impianti, degli arredi, delle attrezzature e dei macchinari.

In particolare, nell'ambito delle prestazioni di manutenzione ordinaria sono richiesti anche interventi periodici e continuativi durante i quali dovranno essere effettuate tutte le operazioni necessarie ad evitare l'insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo dei beni mobili, degli arredi e delle apparecchiature in uso o comunque finalizzate ad assicurare ottimali condizioni di lavoro, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o soggette ad usura e consumo.

La fornitura e l'impiego dei prodotti occorrenti per la manutenzione di cui sopra sono a carico del Concessionario, il quale avrà pure la responsabilità degli interventi effettuati.

Tutte le attività di manutenzione ordinaria dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dalla ASST di Pavia.

Qualora il Concessionario non provvedesse all'ordinaria manutenzione dei locali, sarà facoltà dell'ASST di Pavia eseguire in via sostitutiva le prestazioni, addebitandone il relativo costo al Concessionario. Le somme di cui sopra potranno essere trattenute dal deposito cauzionale definitivo.

La manutenzione straordinaria dei locali resta a carico dell'ASST di Pavia che vi provvederà direttamente con proprio personale od a mezzo terzi.

Resta espressamente inteso che i costi della manutenzione straordinaria saranno a carico del Concessionario, qualora si dovessero verificare situazioni di assoluta negligenza da parte di quest'ultimo nella tenuta dei locali forniti in Concessione.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'applicazione di una penale, conformemente a quanto previsto all'art. 14 del Capitolato Speciale.

Art. 8 – Pulizia e igiene dei locali, degli arredi e delle attrezzature

Il Concessionario dovrà tenere i locali, nonché i mobili, le apparecchiature e tutto il materiale destinato alle attività dell'esercizio, in stato decoroso ed in perfetta pulizia.

In particolare il Concessionario è tenuto a garantire la pulizia e la sanificazione, con l'utilizzo di idonei detergenti e disinfettanti. I prodotti utilizzati a tale scopo dovranno essere conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n. 21) e, nel caso di prodotti disinfettanti, questi devono essere conformi al D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici.





I prodotti utilizzati dovranno essere corredati dalle rispettive schede tecniche ed essere autorizzati dal RSPD della ASST di Pavia. Copia di quest'ultime dovrà essere trasmessa al D.E.C., prima dell'avvio del contratto.

La pulizia e la sanificazione dovranno essere effettuate almeno 2 (due) volte al giorno ed estemporaneamente in tutti i casi se ne ravvisi la necessità.

Il Concessionario dovrà eseguire tutte le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione dei locali oggetto della concessione in orari di chiusura al pubblico.

Al termine dell'attività giornaliera dovranno essere puliti le attrezzature utilizzate per la lavorazione degli alimenti, gli arredi e i locali. L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla sanificazione delle stoviglie utilizzate nell'espletamento del servizio.

Il materiale utilizzato per le pulizie e disinfezione dovrà essere riposto in modo ordinato e separato dalle aree di lavorazione e somministrazione degli alimenti e bevande. Tale materiale utilizzato per l'igiene personale ed ambientale dovrà essere sempre contenuto nelle confezioni originali fornite di etichetta identificativa e custodito in uno spazio dedicato non aperto al pubblico.

I rifiuti assimilabili agli urbani, provenienti dalle attività esercitate, dovranno essere raccolti in appositi contenitori e convogliati a cura e spese del Concessionario al punto di raccolta del Presidio Ospedaliero.

Il Concessionario dovrà uniformarsi a qualsiasi disposizione comunale in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed alle indicazioni fornite dall'ASST in materia di raccolta differenziata.

Saranno a totale carico del Concessionario gli oneri derivanti dalla raccolta, trasporto e smaltimento degli eventuali olii esausti provenienti dalle lavorazioni.

Gli interventi di disinfestazione generale dei locali dovranno essere effettuati con cadenza semestrale (primavera e autunno); gli altri interventi di disinfestazione di portata medio/leggera, mirati alle zone ritenute maggiormente a rischio per il controllo dei parassiti, dovranno essere eseguiti con più breve periodicità. Tali interventi dovranno essere concordati con i competenti uffici dell'ASST di Pavia, i quali potranno modificare trattamenti e tempistica se lo ritenessero necessario.

Saranno a carico del Concessionario gli oneri derivanti da tale attività compresa la rimozione di mobili, suppellettili e materie prime da effettuare prima dell'intervento e tutte le successive operazioni di pulizia.

La violazione degli obblighi di cui la presente articolo, comporterà l'applicazione di una penale, conformemente a quanto previsto all'art. 14 del presente Capitolato Speciale.





Art. 9 – Personale

Il Concessionario deve fornire alla Concedente un elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio di gestione del bar, compresi i sostituti, con indicazione dell'età, della qualifica e del livello retributivo, aggiornandolo tempestivamente quando si verifichi qualche cambiamento.

Tutto il personale adibito al servizio sarà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le leggi che disciplinano i contratti di lavoro, la prevenzione e l'antifortunistica.

Ai fini di quanto previsto al precedente punto il Concessionario invia alla ASST di Pavia:

- una dichiarazione attestante le condizioni contrattuali applicate ai propri dipendenti;
- una dichiarazione attestante l'avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni e le malattie professionali dei dipendenti, rilasciata dai rispettivi enti.

Il Concessionario assume integralmente su di sé il rischio di malattia e infortunio degli addetti ai servizi affidati in concessione, assicurando in ogni caso la continuità ed efficienza del servizio.

Le unità che si assentino dal lavoro per malattia per più di dieci giorni dovranno presentare al datore di lavoro, al rientro dal servizio, una dichiarazione, rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria, che attesti che l'assenza per malattia non è connessa a patologie infettive e trasmissibili.

Nel caso in cui l'assenza fosse dovuta a patologie infettive e trasmissibili, al rientro in servizio dovrà essere presentato al proprio datore di lavoro certificato medico attestante il cessato pericolo di contagio e trasmissione.

Il Concessionario e, per esso, il suo personale dipendente, deve uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dalla Concedente per il proprio personale ed attenersi a tutte le norme inerenti alla sicurezza del lavoro.

Il Concessionario si obbliga, quindi, all'osservanza delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, si impegna comunque a provvedere, a suo carico e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, la completa sicurezza durante l'esercizio della propria attività.

Il Concessionario è tenuto ad organizzare, a proprie spese, i corsi di formazione o specializzazione professionale del proprio personale, necessari per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione

Il Concessionario è ritenuto, pertanto, responsabile unico dell'operato del personale utilizzato.





Il personale addetto alle attività oggetto di concessione deve essere regolarmente assunto dal Concessionario, ovvero deve trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la azienda medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente. Il Concessionario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

A richiesta della ASST di Pavia, il Concessionario dovrà inoltre esibire i libri paga e matricola del personale addetto e le ricevute dei versamenti contributivi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Resta, pertanto, inteso che nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra l'ASST di Pavia e il personale addetto all'espletamento del servizio bar che lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario. Lo stesso dovrà, inoltre, designare una persona con funzioni di "Referente del Concessionario" da segnalare sempre al D.E.C..

La funzione del Referente è quella di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di comunicare tempestivamente e per iscritto, qualsiasi interruzione e/o non esecuzione del servizio indicandone anche la causa, al D.E.C..

Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che deve essere munito di delega espressa da parte del Concessionario, si intendono fatte direttamente alla Azienda stessa.

Il personale addetto al servizio di gestione del bar sarà tenuto a consegnare al proprio "Referente del Concessionario" ogni oggetto rinvenuto nell'espletamento del servizio.

Il personale dovrà, inoltre, segnalare per iscritto, tramite il proprio "Referente del Concessionario", all'U.O.C. Tecnico Patrimoniale della ASST di Pavia ogni guasto o rottura degli impianti elettrici, idraulici o di infissi vari, rilevato nelle zone oggetto del servizio.

Tutto il personale in servizio dovrà essere munito delle autorizzazioni sanitarie previste e dovrà tenere nei confronti degli utenti e più in generale di tutti coloro che frequentano l'esercizio un contegno irreprensibile. In particolare, il personale in servizio presso il bar dovrà essere munito di apposita divisa di





lavoro (la fornitura delle divise è a carico del Concessionario) e di cartellino di riconoscimento, nonché ove necessario munirsi di appositi dispositivi di protezione individuale, secondo la normativa vigente.

Ogni addetto dovrà mantenere uno standard elevato di igiene e pulizia personale indossando indumenti sempre puliti. Il cambio degli indumenti dovrà avvenire in un locale apposito diverso dai locali adibiti al bar all'interno dell'area consegnata al Concessionario.

L'ASST di Pavia si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere al Concessionario l'allontanamento immediato di coloro che, a suo giudizio, non tenessero una condotta consona alla natura del luogo all'interno del quale prestano la loro opera.

Art. 10 – Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione del Concessionario, quest'ultimo è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze degli operatori economici uscenti, come previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, si allega al presente Capitolato Speciale l'elenco del personale impiegato presso gli attuali gestori dei bar "Allegato 4 – Elenco Personale". Si specifica che tale elenco è stato redatto con le informazioni in possesso ad oggi dalla Concedente.

Art. 11 – Oneri a carico del Concessionario

Rimangono ad esclusivo carico del Concessionario i seguenti oneri:

1. la fornitura e lo stoccaggio delle derrate alimentari;
2. l'approvvigionamento dei generi alimentari e/o degli altri prodotti e materiali di consumo, nessuno escluso, occorrenti alla gestione del servizio;
3. il rispetto dei requisiti professionali e morali per l'esercizio delle attività commerciali;
4. la pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione ordinarie e straordinarie dei locali bar e del locale adiacente utilizzati dal Concessionario, nonché di tutti gli impianti, apparecchiature, arredi e di tutte le attrezzature fisse e mobili, comprese le stoviglie utilizzate per la preparazione e la distribuzione degli alimenti e delle bevande;
5. la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti fissi presenti nell'ambiente in cui è effettuato il servizio;





6. la manutenzione ordinaria delle attrezzature, degli arredi e di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio;
7. l'eventuale acquisizione di beni mobili (arredi e attrezzature) per l'esercizio del servizio;
8. l'eventuale acquisizione di beni mobili (arredi e attrezzature) indicati nell'"Allegato 2" che non risultassero presenti o risultassero non funzionanti alla data di consegna dei locali;
9. la raccolta e trasporto al punto di raccolta di tutti i rifiuti prodotti giornalmente, ivi inclusa la raccolta differenziata per tipologia di rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in materia, e secondo le indicazioni impartite dalla Concedente;
10. lo smaltimento dei rifiuti speciali, quali olii, derivanti dall'attività espletata;
11. la retribuzione, completa degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare al personale alle proprie dipendenze ed i relativi oneri assicurativi, previdenziali e sociali;
12. l'assunzione, compatibilmente con le esigenze organizzative del Concessionario medesimo, del personale già impiegato nell'impresa cessanti, nel rispetto delle condizioni retributive e normative previste dai contratti nazionali collettivi di settore;
13. tutte le procedure di controllo di qualità del servizio previste dal D. Lgs. 193/2007;
14. in generale, il rispetto di tutte le normative vigenti in materia e l'ottemperanza a eventuali prescrizioni, contestazioni, multe, altre sanzioni ecc. che saranno eventualmente stabilite da parte dei servizi del Dipartimento di Prevenzione, N.A.S. e/o altri servizi di vigilanza. In particolare il Concessionario dovrà essere munito dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune del Presidio Ospedaliero interessato al servizio, per l'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, prevista dalla normativa vigente, nonché delle altre autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività. Tutte le spese necessarie per l'ottenimento delle predette autorizzazioni restano a carico esclusivo del Concessionario;
15. la corresponsione alla Concedente del canone pattuito nei termini previsti dal presente Capitolato Speciale;
16. il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento dell'imposta TARI);
17. i costi per le utenze (riscaldamento e aria condizionata, acqua e energia elettrica);
18. il rispetto dei regolamenti comunali e provinciali vigenti in materia;
19. il possesso di tutte le licenze ed autorizzazioni o presentazioni dei titoli abilitativi prescritti dalla legge. Per tutta la durata del contratto, le licenze di esercizio saranno intestate al



Concessionario e su questo incombe l'obbligo del pagamento delle relative tasse e imposte. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le licenze saranno intestate all'operatore economico individuato come capogruppo;

20. il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro previste dal D. Lgs. 81/2008;
21. il pagamento del premio di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile per danni a cose, persone e/o terzi, derivanti da atti od omissioni dei propri operatori/collaboratori nonché dovute a difetti delle attrezzature utilizzate dall'utilizzo dei locali aziendali e dalla gestione dei pubblici servizi;
23. in generale ogni onere diretto e indiretto derivante dall'assunzione della gestione del servizio oggetto della presente concessione, ai sensi del presente Capitolato Speciale.

L'aggiudicazione della presente procedura di gara, per entrambi i lotti, determina inoltre, in capo al Concessionario/i, l'assunzione dei seguenti obblighi:

- a) a corrispondere agli attuali gestori dei bar siti presso i Presidi Ospedalieri di Varzi e Stradella, ricompresi nel Lotto 1 – Oltrepò, le quote dei beni presenti in bilancio (Allegato 2) e non ancora ammortizzati alla data di aggiudicazione della presente procedura di gara, per i valori che risulteranno in tal sede, a seguito di riscontro dei dati sull'ultimo bilancio di riferimento.

Indicativamente, sulla scorta dei dati relativi ai bilanci 2017, si precisa che le quote non ammortizzate risultavano pari ad:

- € 1.000,00 per l'attività di gestione del bar presso l'Ospedale San Martino di Varzi;
- € 4.000,00 per l'attività di gestione del bar presso l'Ospedale Unificato di Broni-Stradella;
- mentre per il bar sito presso il Presidio Ospedaliero di Voghera la quota dei beni presenti è stata ad oggi totalmente ammortizzata;

- b) a corrispondere agli attuali gestori dei bar siti presso il Presidio Ospedaliero di Mortara e di Vigevano, ricompresi nel Lotto 2 – Lomellina, la quota dei beni presenti in bilancio (Allegato 2) e non ancora ammortizzati alla data di aggiudicazione della presente procedura di gara, per i valori che risulteranno in tal sede, a seguito di riscontro dei dati sull'ultimo bilancio di riferimento.

Indicativamente, sulla scorta dei dati relativi ai bilanci 2017, si precisa che le quote non ancora ammortizzate risultavano pari ad:

- € 6.000,00 per l'attività di gestione del bar presso l'Ospedale di Mortara;





- € 23.000,00 per l'attività di gestione del bar presso l'Ospedale di Vigevano;
- c) provvedere alla nomina di un Referente responsabile della gestione del servizio, cui l'ASST di Pavia dovrà fare riferimento;
- d) rispettare e far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme di diritto sanitario vigenti, nonché i regolamenti igienici ed organizzativi disposti dalla ASST di Pavia;
- e) consentire al personale della ASST di Pavia, all'uopo incaricato, il libero accesso, senza preavviso, nei locali della struttura concessi, onde svolgere attività di vigilanza sul funzionamento del servizio;
- f) sottoporsi alla vigilanza dell'Autorità Sanitaria, dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, dei Vigili del Fuoco e di ogni altra Pubblica Autorità competente, adeguandosi alle prescrizioni da essi emanate;
- g) usare i beni mobili ed i locali messi a disposizione con la massima diligenza, evitando di arrecare danni alle cose, manufatti, impianti ed attrezzature e rispondendo anche dei danni imputabili a terzi;
- h) avviare e rendere operativo il servizio oggetto della presente concessione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna ovvero entro i termini fissati nel predetto Verbale.
- i) mantenere con la diligenza del buon padre di famiglia i locali aziendali ricevuti in concessione e i beni mobili (arredi e attrezzature) in essi presenti e utilizzati dal Concessionario durante il contratto;
- j) restituire al termine del presente contratto di concessione la struttura concessa in stato di perfetta efficienza, compresi i beni mobili in essa presenti di proprietà di ASST di Pavia;
- k) segnalare per iscritto all'ASST di Pavia la necessità di eventuale manutenzione straordinaria dei locali;
- l) uso esclusivo dei locali per l'attività interna, pertanto, è fatto divieto di qualsiasi loro utilizzazione per scopi non inerenti il contratto;
- m) non installare insegne pubblicitarie, manifesti ed adesivi di qualsiasi tipo nelle aree e nei locali avuti in concessione senza la preventiva autorizzazione da parte della Concedente;
- n) far rispettare all'interno dei locali del bar l'assoluto divieto di fumo, individuando un responsabile preposto all'osservanza del divieto, così come previsto dalla normativa vigente in



materia. Il nominativo del responsabile dovrà essere apposto sui cartelli, a norma di legge, che dovranno essere esposti in maniera ben visibile;

- o) non costituire depositi di recipienti vuoti, di contenitori in cartone o quanto altro, nemmeno in via provvisoria, al di fuori dei locali assegnati;
- p) provvedere che gli approvvigionamenti per la gestione del bar non ostacolino la normale attività sanitaria;
- q) restituire, alla scadenza del contratto, eventuale documentazione riservata inerente il contratto di concessione e ricevuta dalla Concedente;
- r) provvedere, in caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'ASST di Pavia per inadempienze o per responsabilità del Concessionario, all'immediato e totale rimborso a favore della stessa, in caso contrario l'ASST di Pavia sarà legittimata a rifarsi sul deposito cauzionale, richiedendone la ricostituzione nella misura prevista. Qualora ciò non dovesse avvenire l'ASST di Pavia avrà la facoltà di risolvere il contratto.

Il Concessionario provvederà alla manutenzione ordinaria, straordinaria e alla sostituzione delle attrezzature impiegate nel servizio qualora dovessero presentare un'usura eccessiva o un'inadeguata funzionalità. Gli interventi di straordinaria manutenzione e/o sostituzione dovranno comunque essere comunicati per iscritto all'ASST di Pavia per la conseguente approvazione.

Il Concessionario assumerà la titolarità di tutte le licenze, e/o eventuali autorizzazioni, necessarie per lo svolgimento dell'attività. La durata e l'intestazione della licenza relativa all'attività è comunque subordinata alla durata del contratto di concessione. Pertanto, alla scadenza del contratto, o in caso di risoluzione dello stesso, scadrà anche la licenza, che non potrà essere ceduta ad alcuno né sospesa, ma restituita al Comune di competenza.

Le licenze e le autorizzazioni dovranno essere richieste e ottenute a cura e spese del Concessionario, ai sensi delle disposizioni vigenti sui pubblici esercizi.

Il Concessionario deve comunicare tempestivamente alla Concedente, qualsiasi variazione intervenisse nella propria struttura, negli organi tecnici e di quelli amministrativi.

Il concessionario avrà l'obbligo di acquisire tutti i prodotti necessari per lo svolgimento del servizio a proprio nome e con esonero di qualsiasi responsabilità dell'ASST di Pavia verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti dei pagamenti con i propri fornitori.

Art. 11.1 - Utenze e Tassa sui rifiuti (TARI)





Si fa presente che non in tutti i Presidi Ospedalieri sono presenti i contatori per la misurazione del consumo dell'acqua e dell'energia elettrica. L'ASST di Pavia pertanto addebiterà il costo sulla base dei driver (ad. es. m³), come specificato nel presente articolo.

I costi per le utenze (riscaldamento e aria condizionata, energia elettrica e acqua), come indicato nell'articolo precedente, sono posti a carico del Concessionario.

Per quanto riguarda gli importi delle suddette utenze di specifica che per quanto attiene al lotto 1 – Oltrepò, comprensivo dei Presidi Ospedalieri di Varzi, Voghera e Stradella:

- per il riscaldamento, climatizzazione e manutenzione, verranno applicate al Concessionario le tariffe fissate per metro cubo dall'attuale gestore del calore, precisamente, l'importo annuo complessivo fissato è pari ad € 7.860,00, I.V.A. esclusa, così suddiviso:
 - € 1.910,00, I.V.A. esclusa, per l'Ospedale Civile di Voghera;
 - € 2.250,00, I.V.A. esclusa, per l'Ospedale di Varzi;
 - € 3.700,00, I.V.A. esclusa, per l'Ospedale Unificato di Stradella-Broni;
- per il consumo di energia elettrica, si specifica che i Presidi Ospedalieri di Voghera e Varzi sono dotati di contatori autonomi, per cui il gestore dovrà provvedere in proprio ad aprire una nuova utenza, mentre per quanto riguarda l'Ospedale Unificato di Broni-Stradella l'importo annuo è pari ad € 2.920,00, I.V.A. esclusa.
- per il consumo di acqua, si specifica che l'importo annuo complessivo forfettario, a carico del Concessionario, è pari a complessivi € 1.454,00, I.V.A. esclusa, così suddivisi:
 - € 367,00, I.V.A. esclusa, per l'Ospedale Civile di Voghera;
 - € 420,00, I.V.A. esclusa, per l'Ospedale di Varzi;
 - € 667,00, I.V.A. esclusa, per l'Ospedale Unificato Broni-Stradella;
- per quanto riguarda il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) il Concessionario è tenuto a versare l'importo complessivo annuale di € 932,00, I.V.A. inclusa, salvo adeguamenti, così ripartita:
 - € 235,00, I.V.A. inclusa, per l'Ospedale Civile di Voghera;
 - € 270,00, I.V.A. inclusa, per l'Ospedale di Varzi;
 - € 427,00, I.V.A. inclusa, per l'Ospedale Unificato di Broni-Stradella;



Per quanto riguarda gli importi delle suddette utenze di specifica che per quanto attiene al lotto 2 – Lomellina, comprensivo dei presidi ospedalieri di Vigevano e Mortara:

- per il riscaldamento, climatizzazione e manutenzione, verranno applicate al Concessionario le tariffe fissate per metro cubo dall'attuale gestore del calore, precisamente, l'importo annuo complessivo fissato è pari ad € 8.140,00, I.V.A. esclusa, così suddiviso:
 - € 4.820,00, I.V.A. esclusa per l'Ospedale Civile di Vigevano;
 - € 3.320,00, I.V.A. esclusa, per l'Ospedale di Mortara;
- per il consumo di energia elettrica, si specifica che l'importo annuo complessivo è pari ad € 6.380,00, I.V.A. esclusa, così suddiviso:
 - € 3.770,00, I.V.A. esclusa, per l'Ospedale Civile di Vigevano;
 - € 2.610,00, I.V.A. esclusa, per l'Ospedale di Mortara;
- per il consumo di acqua, si specifica che l'importo annuo complessivo forfettario, a carico del Concessionario, è pari a complessivi € 1.446,00, I.V.A. esclusa, così suddiviso:
 - € 846,00, I.V.A. esclusa, per l'Ospedale Civile di Vigevano;
 - € 600,00, I.V.A. esclusa, per l'Ospedale di Mortara;
- per quanto riguarda il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) il Concessionario è tenuto a versare l'importo complessivo annuale di € 928,00, I.V.A. inclusa, salvo adeguamenti, così ripartita:
 - € 544,00, I.V.A. inclusa, per l'Ospedale Civile di Vigevano;
 - € 384,00, I.V.A. inclusa, per l'Ospedale di Mortara.

Resta espressamente inteso che, in caso di un eventuale superamento da parte del Concessionario degli importi forfettari stabiliti, gli eventuali costi aggiuntivi saranno addebitati ad esclusivo carico del Concessionario, escludendo sin da subito qualsivoglia responsabilità in capo all'ASST di Pavia.

Si evidenzia che l'utilizzo da parte del Concessionario delle fonti energetiche è finalizzato esclusivamente alla somministrazione diretta di alimenti e bevande e vendita degli altri prodotti all'interno dei Presidi Ospedalieri. Pertanto, è fatto divieto assoluto al Concessionario, pena la



risoluzione espressa ed immediata del contratto, di utilizzare tali fonti per qualsiasi altro uso e per la preparazione di alimenti da esportare all'esterno.

Art. 12 – Obblighi del Concessionario – Scioperi e cause di forza maggiore

Oltre a quanto già previsto nel precedente articolo, il Concessionario, nello svolgimento del servizio oggetto della Concessione, è tenuta al rispetto dei seguenti obblighi. In particolare, il Concessionario si impegna a:

- utilizzare personale qualificato all'esecuzione del servizio oggetto della presente Concessione;
- rispettare ogni normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e/o provvedimento generale o specifico emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o da altre Autorità Amministrative;
- garantire la riservatezza e la confidenzialità su tutte le informazioni, dati e documenti inerenti l'ASST di Pavia di cui è venuto o verrà a conoscenza durante l'esecuzione del contratto;
- essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari;
- attenersi alle direttive che verranno impartite dall'ASST di Pavia nell'intento di non recare intralcio all'attività della stessa, rispettando il regolamento aziendale circa l'accesso e gli spostamenti all'interno delle aree di lavoro;
- sostituire quei dipendenti di cui l'ASST di Pavia richiedesse motivatamente l'allontanamento anche immediato;
- osservare tutte le clausole e le prescrizioni riportate nel presente Capitolato Speciale di gara e nella ulteriore documentazione di gara;
- essere responsabile della custodia e della conservazione di eventuali propri beni, attrezzature e macchinari utilizzati per lo svolgimento del servizio, esentando la Concedente da ogni responsabilità per furti o danni di qualsiasi tipo.

L'ASST di Pavia si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento i controlli che riterrà opportuni ai fini della verifica del rispetto delle predette prescrizioni da parte del Concessionario.

In caso di scioperi o assemblee sindacali interne e/o esterne, trattandosi di servizio di pubblica utilità, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, la quale prevede l'obbligo da parte del Concessionario di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.





Il Concessionario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il Concessionario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare al DEC, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna. Il Concessionario dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.

L'ASST di Pavia si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione al minore servizio prestato.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell'ASST di Pavia, quest'ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al Concessionario risultato inadempiente il maggior onere sostenuto.

Art. 13 - Oneri a carico della ASST di Pavia

La Concedente si impegna a rendere disponibili, nello stato in cui si trovano, gli spazi aziendali per lo svolgimento dell'attività oggetto di Concessione, definiti nelle planimetrie allegate al presente Capitolato Speciale, e arredati con i beni mobili (attrezzature e arredi) attualmente presenti.

La Concedente, per mezzo del D.E.C., provvederà a seguire l'esecuzione del servizio oggetto della presente Concessione, verificando il rispetto delle disposizioni e dei tempi contrattuali.

La Concedente si riserva la facoltà di mettere a disposizione del Concessionario un telefono collegato con la rete telefonica aziendale, il quale sarà abilitato alle sole telefonate interne nell'ambito dei servizi aziendali con il divieto di chiamate esterne.

E' a carico della Concedente, come previsto dall'art. 7 del presente Capitolato Speciale, la manutenzione straordinaria dei locali adibiti a bar. L'ASST di Pavia non risponde di danni derivati da difetti di manutenzione straordinaria qualora il Concessionario non abbia segnalato tempestivamente alla stessa gli interventi manutentivi necessari. Il Concessionario, in tale caso, non potrà richiedere alcun risarcimento per la mancata disponibilità del bene soggetto a manutenzione straordinaria.

L'ASST di Pavia si impegna altresì a fornire al Concessionario ogni informazione e supporto istituzionale utile e necessario all'espletamento corretto del servizio, nonché qualsiasi altra notizia, della quale sia in possesso, inerente i servizi oggetto del presente contratto.





Il Concessionario non sarà responsabile di eventuali danni, incidenti, mal funzionamenti, guasti o quant'altro dovesse essere conseguenza di una informazione incompleta o mancante.

Inoltre, la Concedente si impegna a collaborare fattivamente con il Concessionario per l'acquisizione di ulteriori informazioni che si rendessero necessarie o utili per un migliore e più completo svolgimento della concessione

Art. 14 – Il Canone e la sua revisione

Il Concessionario/i, come stabilito nel precedente art. 2.1, per la gestione del servizio, dovrà corrispondere annualmente all'ASST di Pavia il canone offerto in sede di gara.

Il canone trimestrale anticipato decorrerà dalla data di presa in consegna dei locali, della quale verrà redatto il Verbale di consegna dei locali sottoscritto in contraddittorio tra le parti. Il Concessionario sarà tenuto a versare alla ASST di Pavia il canone entro quindici giorni dall'emissione della fattura.

Si precisa che il canone dovuto dovrà restare fisso e invariato per la durata del contratto di concessione, fatta salvo il diritto dell'ASST di Pavia di esigere la revisione dello stesso dopo il dodicesimo mese successivo all'inizio dell'esecuzione del servizio. La revisione sarà calcolata in base all'indice ISTAT, all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, in riferimento allo stesso mese dell'anno precedente ed applicato per l'intero anno di concessione.

Le comunicazioni in merito al diritto da parte dell'ASST di Pavia di provvedere alla revisione del canone saranno inoltrate da parte del D.E.C..

In caso di ritardato pagamento, il Concessionario sarà tenuto a pagare senza bisogno di diffida, gli interessi legali di mora, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, a decorrere dal giorno della scadenza concordata.

Art. 15 - Penalità e sanzioni per inadempimento

L'ASST di Pavia, tramite il D.E.C., verifica periodicamente la regolarità del servizio e la sua corrispondenza alle disposizioni previste nel presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità del servizio erogato.

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che potrebbero pregiudicare lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, l'ASST di Pavia provvederà a contestarle, per iscritto, al Concessionario affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.





Al Concessionario verrà dato un termine, non superiore a 15 giorni solari, per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, potranno essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Concessionario e rigetto delle sue eventuali giustificazioni.

Fermo restando in ogni caso il diritto dell'ASST di Pavia di pretendere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

In particolare l'ASST di Pavia applicherà le seguenti penali:

- 1) Mancato avvio del servizio offerto entro 30 giorni dalla data di consegna dei locali ovvero nei tempi che verranno indicati nel Verbale di consegna condiviso tra le parti: € 150,00 = per ogni giorno di ritardo;
- 2) Accertata violazione delle norme che disciplinano l'attività in oggetto, con particolare riferimento a:
 - qualità degli alimenti e bevande distribuiti;
 - qualità degli approvvigionamenti delle derrate alimentari;
 - rispetto dei prezzi contenuti nel Listino Ufficiale e, conseguentemente, nel Listino prezzi al pubblico;
 - variazione dei prezzi senza autorizzazione della Concedente;
 - introduzione di prodotti senza autorizzazione della Concedente;
 - rispetto dello sconto offerto;
 - rispetto degli orari di apertura e di chiusura dell'esercizio;
 - igiene generale dei locali, degli arredi e delle attrezzature;
 - corretto stato ed uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature;
 - rispetto delle norme di sicurezza;

€ 250,00 = per ogni contestazione

- 3) Mancato aggiornamento dell'elenco del personale: **€ 150,00= per ogni contestazione;**
- 4) Comportamento non corretto da parte dei dipendenti, utilizzo di una divisa non conforme o igienicamente non consona all'ambiente nel quale si svolge il servizio: **€ 250,00= per ogni contestazione;**



- 5) Grave e negligente comportamento tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio, a seconda della gravità delle conseguenze: **da un minimo di €100,00 = ad un massimo di € 500,00.**
- 6) Mancata corresponsione del canone mensile: **€ 500,00 per ogni giorno di ritardo.**

In caso di recidiva la Concedente si riserva la facoltà di applicare a carico del Concessionario, per ogni inadempienza ulteriore, la somma di € 500,00.

L'applicazione di tre penalità di cui al precedente punto, autorizza la ASST di Pavia a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto della stessa al risarcimento di ogni eventuale danno.

Qualora l'importo massimo della penale applicata risultasse superiore al dieci per cento (10 %) dell'importo contrattuale, è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Si precisa che il Concessionario non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato Speciale, dagli ulteriori atti di gara e dal contratto.

Tutte le riserve che il Concessionario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al D.E.C. e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati saranno prese in esame dall'ASST di Pavia che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 16 – Deposito cauzionale definitivo

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il Concessionario/i è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell'importo del canone biennale offerto (Iva esclusa) per il Lotto di interesse. Tale garanzia deve avere una validità temporale pari almeno alla durata del contratto e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Concedente;



- il foro esclusivo ed inderogabile per ogni controversia dalla stessa generato, il Tribunale Ordinario di Pavia.

In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata al raggruppamento e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento stesso.

Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali.

Si precisa che la cauzione provvisoria, prestata al fine di partecipare alla presente procedura concorsuale di gara, verrà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva.

Nell'attesa della cauzione definitiva, la Concedente potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali del Concessionario, anche sulla cauzione provvisoria.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all'esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d'Italia o IVASS).

Il Concessionario dovrà:

- verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito www.bancaditalia.it oppure www.ivass.it;
- allegare idonea documentazione attestante l'avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate;
- allegare dichiarazione contenente l'impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata della concessione, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione.

Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, il Concessionario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l'impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ASST di Pavia, la quale affiderà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.



Art. 17 – Responsabilità del Concessionario e polizze assicurative

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortuni o danni alle persone od alle cose, tanto del Concessionario stesso, quanto dell'ASST di Pavia nonché di terzi, a causa di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali o ad essa riferibili, anche se compiute da soggetti terzi, inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni da incendio, da inquinamento e da tossinfezione alimentare.

A tal fine, il Concessionario sarà tenuto a stipulare una polizza RCT/RCO (Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e/o Prestatori di Lavoro) con primario istituto assicurativo, mantenendola per tutta la durata della concessione, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto di contratto, per qualsiasi danno che l'Aggiudicatario possa arrecare all'ASST di Pavia, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi.

Il predetto contratto assicurativo dovrà includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni da inquinamento, da tossinfezione alimentare, nonché i danni a persone e/o cose derivanti da incendi, esplosioni o scoppi, anche derivanti da dolo e/o colpa grave da parte del personale dipendente del Concessionario e danni da furto.

L'ASST di Pavia in ogni caso si riserva di valutare ulteriori condizioni di polizza sottoscritta dal Concessionario.

L'ASST di Pavia è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni, furti od altro che dovesse accadere, durante l'esecuzione del servizio, al personale dipendente o ai beni di proprietà dell'Azienda Aggiudicataria, convenendosi a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione.

Nella garanzia della polizza di RCO, si dovranno comprendere anche i lavoratori parasubordinati e con contratto di somministrazione lavoro, eventualmente utilizzati dall'Azienda Aggiudicataria.

La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali.

La validità temporale della polizza RCT/RCO dovrà estendersi ai danni denunciati nei sei mesi successivi alla scadenza del contratto, purché verificatisi durante la vigenza dello stesso.

L'esistenza di tale polizza, non esime l'Azienda Aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'ASST di Pavia al fine di procedere con la stipulazione del contratto, come previsto al successivo art. 21 del presente Capitolato Speciale.





Art. 18 – Sicurezza e stima dei costi per la sicurezza per i rischi interferenziali

L'ASST di Pavia ha provveduto alla redazione, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), pubblicato unitamente alla documentazione di gara, indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all'emergenza.

Tale documento dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante del Concorrente ed allegato, pena esclusione dalla procedura di gara, alla documentazione amministrativa da presentare a corredo dell'offerta, così come esplicitato nel Disciplinare di gara, cui si rimanda.

L'Azienda Aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel suddetto documento.

L'Aggiudicatario si impegna a trasmettere, non oltre 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio del servizio oggetto di concessione, il documento che individua le misure di prevenzione e di protezione predisposte in conseguenza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dal D. Lgs. 81/2008, il quale verrà sottoposto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della Concedente e dovrà contenere le informazioni richieste dall'ufficio competente.

La Concedente si riserva fin d'ora la facoltà di chiedere il riesame del documento, qualora lo ritenga inadeguato, nel corso della durata del contratto.

La Concedente si impegna a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti.

L'ASST di Pavia ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto i costi per evitare i rischi da interferenza sono pari ad € 0,00.

Nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza non sono indicati i rischi generici propri dell'attività del Concessionario in quanto trattasi di rischi per i quali vi è, appunto, l'obbligo del Concessionario medesimo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

A tal fine, per quanto riguarda i rischi propri dell'attività della impresa, i Concorrenti sono tenuti a presentare in offerta (Busta Amministrativa), un Documento di Valutazione dei Rischi con l'indicazione degli accorgimenti adottati per la sicurezza dei lavoratori.

Art. 19 – DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva





La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze e l'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, esplicitamente dispone che: *"Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande"*.

La regolarità contributiva è dunque un requisito indispensabile sia per la stipulazione del contratto con una Pubblica Amministrazione, che per la stessa partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, di conseguenza, l'Azienda Aggiudicataria deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda, e conservare tale regolarità non solo per tutto lo svolgimento della procedura di gara, pena l'esclusione, ma anche durante l'esecuzione del contratto.

La Concedente, in caso di irregolarità riscontrate durante lo svolgimento del contratto, chiederà all'Azienda Aggiudicataria di provvedere alla regolarizzazione della sua posizione entro 60 giorni pena la rescissione del contratto.

Art. 20 – Pagamento del canone

Il pagamento delle somme a titolo di canone offerto in sede di gara dovrà essere effettuato mediante bonifico sul c/c bancario che l'ASST di Pavia provvederà a comunicare al Concessionario/i nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto.





Art. 21 – Avvio ed esecuzione del contratto

Art. 21.1 Documenti propedeutici alla stipula del contratto

Il Concessionario, entro quindici giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della aggiudicazione della presente procedura di gara, dovrà presentare alla Concedente i seguenti documenti:

1. copia della Polizza Assicurativa, così come previsto dall'art. 17 del presente Capitolato Speciale;
2. eventuale atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di impresa;
3. deposito cauzionale definitivo come specificato all'art. 15 del presente Capitolato Speciale, da costituirsi con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
4. tutte le autorizzazioni e le licenze necessarie allo svolgimento del servizio oggetto della concessione;
5. l'elenco nominativo del personale addetto al servizio di cui trattasi, con i dati anagrafici, la qualifica, le modalità di impiego, gli orari di lavoro e gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto sanitario, impegnandosi a comunicare preventivamente ogni variazione, come previsto dall'art. 9 del presente Capitolato Speciale;
6. nominativo e relativa qualifica del proprio Referente della concessione;
7. ogni altra documentazione ritenuta necessaria dalla Concedente.

Art. 21.2 - Avvio dell'esecuzione del contratto

A fronte dell'avvenuta aggiudicazione della procedura di gara, sono previste le seguenti fasi operative che consentiranno di addivenire all'attivazione del contratto e dell'avvio del servizio:

1. consegna dei locali aziendali in contraddittorio tra le Parti. In tale occasione sarà redatto il Verbale di consegna dei locali aziendali;
2. Avvio del servizio: entro 20 giorni dalla data di consegna dei locali ovvero nei tempi che verranno indicati nel Verbale di consegna condiviso tra le parti;
3. stipula del contratto, come disposto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;

Art. 21.3 – La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione





Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità.

La sospensione potrà essere disposta per:

- cause di forza maggiore;
- altre circostanze speciali, che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali.

Ricorrendo tali ipotesi, il D.E.C., con l'intervento del Referente del Concessionario, compilerà il verbale di sospensione che dovrà essere firmato anche dal Concessionario.

Venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redigerà il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti. Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dal Concessionario.

Art. 22 – Subappalto e cessione del contratto

E' ammesso il subappalto nelle modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche introdotte con il D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021.

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, totalmente o parzialmente a terzi, il contratto, anche per effetto di cessione o affitto d'azienda, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ex art. 1456 del Codice Civile, la perdita della cauzione, a titolo di risarcimento danni e delle spese causate, salvo l'azione per il risarcimento dei maggiori danni accertati.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per la ASST di Pavia, salva la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto.

La cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 23 – Spese contrattuali

Le spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell'Azienda Aggiudicataria.



Art. 24 - Risoluzione del contratto

La Concedente risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile oltre all'incameramento del deposito cauzionale, nei seguenti casi:

- In caso di mancato pagamento del canone anticipato entro 15 giorni dalla fattura emessa dalla ASST di Pavia, l'Azienda procederà alla chiusura dei locali, sino a quando il canone non verrà corrisposto. In caso di n. 2 ritardi nei pagamenti la Concessione verrà risolta, la fideiussione incamerata e addebitati i mancati ricavi al Concessionario inadempiente calcolati sulla differenza del canone offerto dal secondo classificato in graduatoria;
- mancato reintegro del deposito cauzionale eventualmente escusso entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASST di Pavia;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione anche saltuaria del servizio da parte del Concessionario;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Concessionario;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- il Concessionario ceda a terzi, totalmente o parzialmente, il contratto;
- il Concessionario subappalti il contratto senza rispettare quanto previsto dall'art. 22 del presente Capitolato Speciale e della normativa vigente.

L'ASST di Pavia ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- il Concessionario non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel Verbale di consegna dei locali;



- il Concessionario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto e delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e nell'ulteriore documentazione di gara;
- il Concessionario non impieghi personale o mezzi con i requisiti come stabiliti in questo Capitolato Speciale e previsti nel contratto di concessione;
- il Concessionario commetta gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nelle disposizioni del presente Capitolato Speciale;
- il Concessionario non si conformi, entro un termine ragionevole, all'ingiunzione dell'ASST di Pavia di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti;
- il Concessionario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel presente Capitolato Speciale, dopo l'applicazione delle penali;
- il Concessionario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al Concessionario stesso;

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause, l'ASST di Pavia si riserva di incamerare, a titolo di penale e di indennizzo, l'intero deposito cauzionale prestato dall'Azienda Aggiudicataria, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio.

Nessun indennizzo è dovuto all'Azienda Aggiudicataria inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.

L'ASST di Pavia ha facoltà di esercitare i diritti indicati al presente articolo senza aver prima intimato o costituito in mora il Concessionario e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali l'Azienda Aggiudicataria rinuncia ora per allora.

Art. 25 - Revoca della concessione

L'ASST di Pavia, ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte (per singoli Presidi Ospedalieri) la presente concessione al verificarsi di circostanze imprevedute o imprevedibili alla data di sottoscrizione del Verbale di consegna dei locali e del Contratto, dovute a ragioni oggettive, le quali non consentano di continuare l'attività di gestione del servizio bar, quali a





titolo esemplificativo e non esaustivo: modifiche o trasformazioni nell'assetto organizzativo della ASST di Pavia ed eventuale chiusura di uno o più presidi ospedalieri.

Pertanto, al verificarsi di circostanze imprevedute o imprevedibili che non consentano il proseguimento dell'attività di gestione del bar, l'ASST di Pavia avrà la facoltà di revocare la concessione e in tal caso troveranno applicazione le disposizioni di cui al citato art. 176 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 26 - Fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo del Concessionario

Nel caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, la Concedente, conformemente a quanto stabilito dall'art 110 del D. Lgs. 50/2016, per ogni lotto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Qualora il curatore del fallimento, fosse autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero nel caso in cui l'impresa fosse ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, può proseguire nell'esecuzione del contratto già stipulato dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

In ogni caso l'ASST di Pavia si riserva l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 48, commi 17 e 18 del D. Lgs 50/2016.

Art. 27- Patto di integrità e Codice di Comportamento

Il Concessionario è tenuto all'osservanza del "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionale", di cui alla D.R.G. n. XI/1751 del 17.06.2019, e ad acquisire conoscenza del Codice di Comportamento adottato dalla Concedente, consultabile sul sito aziendale www.asst-pavia.it, prendendone atto e impegnandosi all'integrale rispetto delle regole e dei principi generali in esso espressi, mantenendo indenne l'ASST di Pavia da ogni danno eventualmente derivante dal mancato rispetto del medesimo.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti previsti dal "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionale", costituirà causa di risoluzione del contratto e potrà comportare l'obbligo per l'Azienda inadempiente al risarcimento del danno.





Art. 28- Foro competente

Per ogni qualsivoglia controversia che dovesse insorgere durante l'esecuzione del contratto, la competenza esclusiva ed inderogabile sarà riconosciuta al Tribunale Ordinario di Pavia.

Art. 29 - Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, si informa che i dati forniti dai Concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, connesso alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 30 Clausola T&T - Trasparenza e Tracciabilità

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, dal comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010 e dall'art. 17 della legge 55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno applicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto e almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà soggetta all'applicazione di penali o sanzioni secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità". L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contratti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità



Art. 31 – Disposizioni finali

La Concedente si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non aggiudicare il servizio, per insindacabili motivi, senza diritto per i partecipanti ad indennizzo o altro.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D. Lgs. 50/2016 e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con la Concessione in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del contratto.

(firma del Legale Rappresentante della Azienda)

Per specifica accettazione degli articoli:

2.1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 e 31 del presente Capitolato Speciale anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

(firma del Legale Rappresentante della Azienda)

Allegati:

- Allegato_1_Planimetrie_locali;
- Allegato_2_Elenco_Inventari_beni_mobili;
- Allegato_3_Listino_Ufficiale;
- Allegato_4_Elenco_personale_impiegato.